

- di proibire provvisoriamente la pesca praticata dai pescherecci battenti la sua bandiera o registrati nel suo territorio, dove il contingente assegnato era presuntivamente esaurito, proibendo definitivamente solo allorché il contingente era già stato ampiamente superato;
- di assicurare il funzionamento effettivo di un sistema di convalida implicante, in particolare, controlli incrociati e verifiche dei dati per mezzo di una base di dati informatizzata,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in materia di gestione e di controllo dei contingenti di pesca summenzionati, relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, in forza dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura, nonché degli artt. 2, 19, nn. 1 e 2, e 21, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n° 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

2. Quanto al resto, il ricorso è respinto.
3. La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 135 del 7.6.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-347/03: (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio): Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contro Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (¹)

(Relazioni esterne — Accordo CE-Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini — Tutela nella Comunità di una denominazione di vini provenienti dall'Ungheria — Indicazione geografica Tokaj — Scambio di lettere — Possibilità di utilizzare il termine Tokai nella menzione Tokai friulano o Tokai italico per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani, in particolare dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (v.q.p.r.d.), durante un periodo transitorio che scade il 31 marzo 2007 — Esclusione di tale possibilità dopo il periodo transitorio — Validità — Fondamento giuridico — Art. 133 CE — Principi di diritto internazionale relativi ai trattati — Artt. 22-24 dell'accordo ADPIC (TRIPS) — Tutela dei diritti fondamentali — Diritto di proprietà)

(2005/C 182/17)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Nella causa C-347/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta alla

Corte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 9 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**, in presenza di: **Regione Veneto**, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, non costituisce il fondamento giuridico della decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
- 2) L'art. 133 CE, di cui al preambolo della decisione 93/724, costituisce un fondamento giuridico appropriato per la conclusione, ad opera della sola Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini.
- 3) Il divieto di utilizzare in Italia la denominazione «Tokai» dopo il 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, non è in contrasto con la disciplina delle denominazioni omonime stabilita dall'art. 4, n. 5, dell'accordo medesimo.
- 4) La dichiarazione congiunta concernente l'art. 4, n. 5, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, nella parte in cui enuncia, al primo comma, che, per quanto riguarda l'art. 4, n. 5, lett. a), dell'accordo medesimo, le parti contraenti hanno rilevato che al momento dei negoziati esse non erano al corrente dei casi specifici ai quali le disposizioni in questione potessero essere applicabili, non costituisce una rappresentazione manifestamente errata della realtà.
- 5) Gli artt. 22-24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, devono essere interpretati nel senso che, in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e la denominazione che riprende il nome di un vitigno utilizzato per la designazione e la presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese, la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori.

6) Il diritto di proprietà non osta al divieto imposto agli operatori interessati della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di utilizzare il termine «Tocai» nella menzione «Tocai friulano» o «Tocai italico» per la designazione e la presentazione di taluni vini italiani di qualità prodotti in una regione determinata alla fine di un periodo transitorio con scadenza 31 marzo 2007, risultante dallo scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini che è allegato a tale accordo ma non figura nell'accordo stesso.

(¹) GU C 264 dell'1.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

26 maggio 2005

nella causa C-409/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesfinanzhof): Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas (¹)

(Restituzioni all'esportazione — Carni bovine — Macellazione speciale d'urgenza — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Art. 13 — Qualità sana, leale e mercantile — Carattere commercializzabile in condizioni normali)

(2005/C 182/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-409/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 234 CE dal Bundesfinanzhof (Germania), con ordinanza 15 luglio 2003, pervenuta alla Corte il 1° ottobre 2003, nel procedimento **Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA)** contro **Hauptzollamt Hamburg-Jonas**, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 26 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli deve essere interpretato nel senso che carni che rispondono ai criteri di igiene, la cui commercializzazione per il consumo umano nella Comunità europea è limitata dalla normativa comunitaria al mercato locale in ragione del fatto che sono ottenute da animali che hanno costituito

oggetto di una macellazione speciale d'urgenza, non possono essere considerate di «qualità sana, leale e mercantile», condizione necessaria per la concessione di restituzioni all'esportazione.

(¹) GU C 275 del 15.11.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

12 maggio 2005

nel procedimento C-415/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Aiuti di Stato — Obbligo di ripetizione — Impossibilità assoluta di esecuzione — Assenza)

(2005/C 182/19)

(Lingua di procedura: il greco)

Nella causa C-415/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, proposto il 25 settembre 2003, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.re. D. Triantafyllou e J. Buendía Sierra), contro **Repubblica ellenica** (agenti: sig.ra A. Samoni-Rantou nonché dai sigg. P. Mylonopoulos, F. Spathopoulos e P. Anestis), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, G. Arestis e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 12 maggio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutte le misure necessarie per la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune — ad eccezione di quegli relativi ai contributi versati all'ente previdenziale nazionale —, a termini dell'art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, relativo all'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3 della decisione medesima.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 289 del 29.11.2003.